

➔ E. Ribacchi, "Interessi passivi e perdite su crediti: le novità nel Decreto Internazionalizzazione", in *Pratica Fiscale* n. 38/2015, pag. 14

Interessi passivi per i gruppi multinazionali: dal ROL virtuale al rimpatrio dei dividendi

di Sandro Maria Galardo

Il regime di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES subisce modifiche per effetto delle previsioni contenute nell'art. 4 del **Decreto "crescita e internazionalizzazione delle imprese"** (D.Lgs. n. 147/2015). Per quanto riguarda i gruppi multinazionali, la disposizione **elimina**, per i soggetti aderenti al **consolidato nazionale**, la possibilità di utilizzare il **ROL** di soggetti **non residenti** "virtualmente" **consolidabili**, ai fini della deduzione degli interessi passivi nella determinazione del reddito complessivo globale della "fiscal unit". A tale limitazione si affianca una misura, rivolta a tutti i **soggetti IRES**, che prevede l'ampliamento della base di calcolo del **ROL**, nella quale andranno inclusi anche i **dividendi** incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate.

In linea con la *ratio* del Decreto legislativo "crescita e internazionalizzazione delle imprese" (1), che persegue "l'obiettivo principale di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o straniere, che intendono operare in Italia" (2), sono state introdotte talune misure in relazione al regime di deducibilità degli interessi passivi (3).

Per i gruppi multinazionali, la nuova disposizione prevede una riduzione della deducibilità degli interessi passivi nell'ambito della tassazione di gruppo per effetto dell'abrogazione del comma 8 dell'art. 96 del T.U.I.R., il cui effetto è il venir meno della possibilità di utilizzo delle eccedenze del Risultato Operativo Lordo (ROL) di soggetti non residenti "virtualmente" consolidabili, alla quale fa da contraltare l'ampliamento della base di calcolo del ROL, ren-

dendo in tal modo deducibile una maggiore quota di interessi passivi e oneri assimilati nel reddito d'impresa per tutti i soggetti IRES che applicano la regola del ROL di cui all'art. 96 del T.U.I.R. (4).

Il ROL, infatti, sarà determinato dall'attuale differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui al numero 10, lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, cui sarà aggiunto anche l'importo di eventuali dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate.

Il sistema previgente

Ai soggetti aderenti al consolidato nazionale che esercitano un'attività industriale (5), si ap-

(1) D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

(2) Così la relazione illustrativa al Decreto in commento.

(3) Oltre alle disposizioni in commento, relative all'abrogazione del ROL estero e all'inclusione nel ROL dei dividendi percepiti da controllate estere, l'art. 4 del D.Lgs. n. 147/2015 introduce altre modifiche relative agli interessi passivi. In particolare, sono abrogati i limiti alla deduzione degli interessi passivi previsti dalla c.d. Legge Prodi (art. 3, comma 115, della Legge n. 549/1995) ed è meglio definito l'ambito applicativo delle norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare.

(4) L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 96 del

T.U.I.R. è oggetto di chiarimenti nel paragrafo n. 2.1 della circolare 21 aprile 2009, n. 19/E.

(5) Per i soggetti esercenti attività finanziaria e aderenti al regime di tassazione di gruppo, la deducibilità degli interessi passivi è disciplinata dal comma 5-bis dell'art. 96 del T.U.I.R., in cui si prevede che l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti esercenti attività finanziaria partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sia integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato.

plica un peculiare regime relativo agli interessi passivi e oneri assimilati che consente, ai fini della deduzione degli stessi nell'ambito della *fiscal unit*, l'utilizzo infragruppo delle eccedenze di ROL.

Sulla base di tali previsioni, ai fini della determinazione del reddito complessivo globale e a determinate condizioni normativamente disciplinate, si rende deducibile una quota di interessi passivi che ordinariamente non lo sarebbe in capo alla singola società aderente al consolidato, evitandone il riporto in avanti (6).

In particolare, il comma 7 dell'art. 96 del T.U.I.R., che non ha subito modifiche, dispone che l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati, che si siano generati in capo ad una consolidata, possa essere portata in deduzione del reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato abbiano, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL capiente non interamente utilizzato per la deduzione di propri interessi passivi (7).

Il trasferimento al consolidato delle eccedenze di interessi passivi e di ROL ha carattere facoltativo: la società consolidata che non opti per il trasferimento delle eccedenze di ROL al consolidato le può riportare a nuovo e utilizzare a livello individuale nei successivi periodi, ma non può più trasferirle al consolidato.

Tale carattere facoltativo differenzia il regime di deducibilità delle eccedenze di interessi passivi all'interno del consolidato da quello di utilizzo delle perdite conseguite in costanza della tassazione di gruppo. Tali perdite, infatti, sono

trasferite obbligatoriamente e per l'intero importo alla *fiscal unit* ai fini del consolidamento degli imponibili.

In tale ambito, si inseriva la previsione contenuta nel comma 8 dell'art. 96 del T.U.I.R., abrogato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 (8), che rappresentava una particolare disposizione di favore (9), in base alla quale, ai fini della deduzione degli interessi passivi eccedenti, la consolidante poteva utilizzare anche le eccedenze di ROL maturate da controllate estere "virtualmente" consolidabili. Si tratta, in particolare, delle società che, qualora residenti in Italia, sarebbero state in possesso di tutti i requisiti per esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo (10).

Tale comma era stato introdotto con la dichiarata finalità di non discriminare l'acquisizione di imprese estere rispetto a quella di imprese italiane consolidabili (11).

Pertanto, la consolidante poteva dedurre, nella determinazione del reddito complessivo globale del consolidato, le eventuali eccedenze di interessi passivi netti indeducibili di controllate residenti aderenti alla *fiscal unit*, utilizzando anche le eccedenze di ROL realizzate dalle partecipate estere.

Ai fini della deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati delle consolidate residenti, il ROL delle controllate estere (per la quota eccedente il 30% del ROL sui propri interessi passivi e oneri assimilati netti) era utilizzato dalla controllante in misura integrale, indipen-

(6) In tal senso la circolare 21 aprile 2009, n. 19/E.

(7) La *ratio* di tale disposizione normativa, come chiarito nella circolare 21 aprile 2009, n. 19/E, risiede nella volontà di valorizzare "le peculiarità di funzionamento del predetto regime, caratterizzato, come noto, dalla compensazione intersoggettiva integrale dei rispettivi imponibili tra i soggetti ad esso partecipanti. La deduzione degli interessi passivi nell'ambito della *fiscal unit* consolidata deve, pertanto, necessariamente avvenire secondo modalità che assicurino il rispetto del predetto requisito costituente il principale tratto caratterizzante del regime".

(8) Data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015.

(9) La disposizione era stata introdotta dal comma 33 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che ha modificato l'intero impianto sotteso alla determinazione della deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati da parte dei soggetti IRES abrogando le previgenti disposizioni relative al pro-rata patrimoniale e alla *thin capitaliza-*

tion.

(10) In capo alle partecipate non residenti per essere considerate "virtualmente" consolidabili dovevano sussistere sia i requisiti soggettivi che di controllo di cui agli artt. 117, comma 1, e 120 del T.U.I.R., nonché i requisiti di identità dell'esercizio sociale. Inoltre, il bilancio del soggetto estero doveva essere revisionato ai sensi dell'art. 132, comma 2, lett. b) e c), del T.U.I.R.

(11) In tal senso la circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, paragrafo 5.2. Anche la circolare Assonime n. 46 del 18 novembre 2009 afferma che: "La *ratio* della disciplina che consente l'inclusione virtuale delle società estere, e della conseguente possibilità di utilizzare il ROL capiente di tali società ai fini della deducibilità degli interessi passivi, è quella evidentemente di non discriminare le holding industriali in possesso di partecipazioni di controllo in società estere rispetto a quelle che controllano società italiane".

dentemente dalla percentuale di partecipazione di controllo da questa detenuta.

La circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, nel precisare che l'utilizzo di eccedenza di ROL del soggetto non residente aveva natura non obbligatoria e che tale scelta non impegnava necessariamente la consolidante per gli anni successivi, chiariva che il comma 8 trovava "applicazione esclusivamente alla eventuale capienza di R.O.L. manifestata (successivamente alla compensazione con gli interessi passivi di competenza) in capo al soggetto non residente e, non anche, all'eccedenza degli interessi passivi che quest'ultimo potrebbe manifestare nell'ipotesi opposta di incapienza del proprio R.O.L.". Pertanto, la società controllata estera, virtualmente inclusa nel consolidato nazionale, poteva apportare alla *fiscal unit* esclusivamente la propria eccedenza di ROL. La circolare citata, infatti, afferma che, se si fosse ammessa la possibilità di trasferire al consolidato da parte della controllata estera anche la relativa quota di interessi passivi netti eccedenti, si sarebbe consentita la deduzione in Italia di un componente negativo che aveva concorso alla determinazione del reddito di un soggetto residente all'estero, violando così il principio di tassazione su base territoriale dei soggetti non residenti. Si prevedeva, inoltre, l'utilizzo prioritario delle eccedenze di ROL dei soggetti residenti rispetto a quello registrato dalle entità controllate estere, nelle ipotesi in cui entrambi evidenziassero un ROL capiente.

LA NOVITÀ NORMATIVA

Abrogazione del ROL virtuale

Il Decreto "crescita e internazionalizzazione" ha **abrogato** la disposizione che, ai fini della deduzione degli interessi passivi eccedenti, stabiliva che la **consolidante** poteva utilizzare anche le **eccedenze di ROL** maturate da **controllate estere "virtualmente" consolidabili**. L'abrogazione di tale previsione è fondata sulla necessità di **evitare disparità** di trattamento tra i soggetti aderenti al consolidato nazionale e quelli che, invece, non optano per la tassazione di gruppo. Inoltre, in vigenza della disposizione abrogata, i gruppi italiani erano spinti a delocalizzare le attività produttive di reddito in giurisdizioni a più bassa fiscalità, e a mantenere in Italia solo l'indebitamento.

Le modifiche per i soggetti industriali aderenti al consolidato nazionale: abrogazione del ROL "virtuale"

La disposizione contenuta all'art. 4 del Decreto "crescita e internazionalizzazione", reca semplicemente: "All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] c) il comma 8 è abrogato".

Come affermato nella relazione illustrativa al Decreto, l'abrogazione della disposizione è fondata sulla necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti aderenti al consolidato nazionale e quelli che, invece, non sono in possesso dei requisiti per potervi accedere o, più semplicemente, hanno deciso di non optare per la tassazione di gruppo. Pertanto, al fine di eliminare gli effetti distorsivi tra i soggetti riguardo alla possibilità di rendere deducibili le eccedenze di interessi passivi e oneri assimilati, il legislatore ha ritenuto opportuno eliminare tale previsione (12). Inoltre, la norma abrogata, nel prevedere la possibilità di utilizzare ROL di partecipate estere per dedurre interessi passivi in Italia, produceva potenzialmente ulteriori effetti distorsivi, che la ponevano in contrasto con le finalità stesse della Legge delega, che, rammentiamo, persegue l'obiettivo di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o straniere, che intendano investire e operare in Italia.

(12) In tal senso la relazione illustrativa al Decreto: "Per contro la lettera c) abrogando il comma 8 dell'articolo 96, elimina la previsione che consente di calcolare il limite di deduzione degli interessi passivi includendo virtualmente nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società. Questa previsione, sebbene mossa dalla opportuna finalità di evitare una

possibile discriminazione tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società anche estere (posto che i primi, attraverso l'opzione per il regime del consolidato nazionale, possono 'attingere' al ROL di tutte le società controllate mentre i secondi, non potendo accedere al consolidato nazionale, avrebbero subito una ingiusta penalizzazione), creava potenziali effetti distorsivi".

In effetti, in vigenza della disposizione abrogata, i gruppi italiani avevano un diretto incentivo alla delocalizzazione in giurisdizioni a più bassa fiscalità delle attività a valore aggiunto e all'allocazione in Italia dell'indebitamento. Parimenti, i gruppi esteri già presenti in Italia, oltre a non essere

incentivati a portarvi nuove attività, potevano, semplicemente importando ROL estero, avere la possibilità di promuovere la localizzazione in Italia anche di indebitamenti relativi ad attività non attinenti al nostro territorio.

In altri termini, la società estera, partecipando solo "virtualmente" al consolidato, pur generando ROL eccedente (quindi, semplificando, valore aggiunto), produceva redditi non assoggettati ad alcuna tassazione in Italia, consentendo, tuttavia, con il trasferimento del ROL, di diminuire il carico impositivo della *fiscal unit* italiana. Diversamente, una consolidata residente che produca consistente valore aggiunto, se da un lato consente la deducibilità di maggiori interessi passivi nell'ambito della tassazione di gruppo, dall'altro, fa concorrere al reddito complessivo globale il proprio imponibile.

Il meccanismo del ROL "virtuale", quindi, costituiva per i gruppi un incentivo, con effetto distorsivo, a preferire, a parità di altre condizioni, gli investimenti esteri rispetto a quelli nazionali, facendo venire meno la neutralità in tema di scelte di investimento.

Le modifiche per tutti i soggetti IRES: ampliamento del ROL con i dividendi esteri

L'impossibilità di utilizzare il ROL delle controllate estere, a seguito dell'abrogazione del citato comma 8, va sicuramente valutata in combinato disposto con quanto introdotto nel comma 2 dell'art. 96 del T.U.I.R., dalla lett. a) del medesimo art. 4 del Decreto. In particolare, al comma 2 è stato aggiunto il seguente pe-

LA NOVITÀ NORMATIVA

Ampliamento del ROL con i dividendi esteri

Il Decreto delegato amplia per tutti i **soggetti IRES** la base di calcolo del **ROL** utilizzabile per rendere deducibili gli interessi passivi e oneri assimilati, includendovi anche i **dividendi** percepiti dalle società **controllate estere** e riconoscendo in tal modo la **deduzione** degli **interessi passivi** in funzione degli **utili rimpatriati**.

riodo: "Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile".

La suddetta modifica, includendo nel calcolo del ROL anche i dividendi percepiti dalle società controllate estere, riconosce la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno correlati all'investimento partecipativo estero.

Tale disposizione muove da una *ratio* analoga a quella che aveva visto l'introduzione del comma 8 nell'art. 96 del T.U.I.R. ad opera della Legge finanziaria 2008. Nella relazione illustrativa al Decreto in commento, infatti, si afferma che "viene così previsto un correttivo che non penalizzi ingiustamente gli investimenti in società controllate estere come alternativa a quello in società italiane".

La disposizione, quindi, amplia la base di calcolo del 30% del ROL utilizzabile per rendere deducibili gli interessi passivi e oneri assimilati.

La norma si rivolge a tutti i soggetti IRES che applicano la regola del ROL di cui all'art. 96 del T.U.I.R. Qualora gli stessi detengano partecipazioni di controllo in società non residenti, nella determinazione del ROL, dovranno considerare anche gli eventuali dividendi incassati da tali partecipate. Di conseguenza, la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2425 c.c. (con esclusione delle voci di cui al numero 10, lett. a e b, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, sarà incrementata dei suddetti dividendi.

Nessuna specificazione è prevista con riferimento ai soggetti sia controllati che controllanti: unico requisito è che il soggetto residen-

te possenga il controllo di diritto della società non residente ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (13).

Analizzando le differenze tra il precedente assetto (deduzione di interessi passivi nel consolidato sulla base del ROL di società estere virtualmente consolidabili) e quello attuale (ampliamento del ROL in relazione ai dividendi percepiti da società controllate non residenti), si osserva quanto segue:

- l'attuale disposizione riguarda tutti i soggetti IRES che applicano la regola del ROL, mentre la previsione abrogata riguardava soltanto i partecipanti al consolidato nazionale;
- in vigore della precedente disciplina, la società non residente nell'attribuire il ROL virtuale non scontava alcuna imposizione in Italia, mentre con le nuove regole, se è vero che all'inclusione nel calcolo del ROL dei dividendi esteri consegue una maggiore deduzione degli interessi passivi, contestualmente i dividendi subiscono un'imposizione domestica nei limiti del 5%, ovvero, qualora gli stessi pro-

LA NOVITÀ NORMATIVA

Maggiore deduzione di interessi passivi e imposizione sui dividendi

In vigore della precedente disciplina, la società non residente, nell'attribuire il ROL virtuale al consolidato, non scontava alcuna imposizione in Italia, mentre con le nuove regole, a una **maggiore deduzione degli interessi passivi** per effetto dell'inclusione nel calcolo del ROL dei dividendi esteri, fa da contraltare l'**imposizione domestica dei dividendi** nei limiti del **5%**, ovvero **integralmente**, qualora gli stessi provengano da società residenti in Stati o territori **"black list"**.

vengano da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, saranno assoggettati a imposizione integrale;

- la nuova disposizione, a fronte dell'ampliamento del ROL e, comunque, dell'assoggettamento a imposizione interna dei dividendi, garantisce, altresì, un flusso finanziario di ritorno correlato all'investimento partecipativo estero.

La decorrenza della nuova norma

Le disposizioni introdotte dall'art. 4 del Decreto in commento si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

Tenuto conto che il Decreto è entrato in vigore il 7 ottobre 2015, le disposizioni attinenti all'ampliamento della base di calcolo del ROL e l'abrogazione della possibilità di utilizzare il ROL delle controllate non residenti virtualmente consolidabili si applicheranno dal 2016, per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

(13) L'art. 2359 c.c. al n. 1 del comma 1 recita: "sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società

dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".